



n. 30712

Sent. 28/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**La Corte dei Conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia**

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore                      Presidente

Gaetano Berretta              Giudice

Laura De Rentiis              Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di conto iscritto al n. 30712 del registro di Segreteria, promosso a seguito della relazione n. 146/2024 del Magistrato istruttore relativa al conto giudiziale n. 154941, depositato in data 25 luglio 2019, afferente alla gestione della carta di credito aziendale e della carta prepagata per l'esercizio 2018 dell'Università degli studi di Pavia, reso da:

**STEFANO RASTELLI** (C.F. RSTSFN66M01F205Q), nato a Milano il 01.08.1966, residente a Garniga Terme, in via dei Solneri n. 3/A, c.a.p. 38060 (TN), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Taddeo (C.F. TDDGLC83M02H294H; PEC: gianluca.taddeo@pec.it), giusta delega acclusa alla PEC di trasmissione della memoria difensiva e con domicilio eletto *ex art.* 28 co. 2 C.G.C. presso l'indirizzo PEC sopra indicato, nonché con domicilio fisico eletto presso lo Studio del medesimo Avvocato in Largo Posta n. 5, 38068, Rovereto (TN).

Nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024, con l'assistenza del

segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Cristian Pettinari e l'avv. Gianluca Taddeo per l'agente contabile, data per letta la relazione di causa su consenso delle parti.

## FATTO

1. Con la relazione n. 146/2024 il Magistrato istruttore ha riferito sul conto n. 154941, relativo alla gestione della carta di credito aziendale e della carta prepagata, per l'esercizio 2018, dell'Università degli studi di Pavia.

Il conto è stato depositato, in data 25 luglio 2019, dall'agente contabile Stefano Rastelli.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto il conto irregolare per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il Magistrato Istruttore contesta a Rastelli la qualifica di agente contabile in quanto quest'ultimo, in data 1° maggio 2018, aveva rinunciato all'incarico di ricercatore a tempo determinato e solo il successivo 26 giugno 2018 gli veniva attribuito il ruolo di "Project Manager del programma Marco Polo" per cui non avrebbe potuto essere assegnatario, né avrebbe potuto utilizzare, una carta di credito aziendale.

In secondo luogo, il Magistrato Istruttore contesta la non discaricabilità di alcune spese perché ritenute non rimborsabili in ragione del regolamento sulle spese missione delle Università: le spese per c.d. minibar, le spese di viaggio per il tragitto tra luogo di residenza (Rovereto) e sede di lavoro (Pavia), le spese per cene di rappresentanza e le spese di carburante che avrebbero dovuto essere rimborsate forfettariamente anziché pagate con carta di credito.

In terzo luogo, il Magistrato Istruttore contesta la non discaricabilità di altre spese in quanto non supportate da idonea documentazione: biglietti

ferroviari acquistati ma non utilizzati (per € 85,05) e spese per vitto, viaggi e taxi per complessivi € 212,54.

Il Magistrato istruttore, pertanto, ha chiesto di dichiarare l'irregolarità del conto e di condannare l'agente contabile al pagamento degli importi indicati nella relazione, oltre interessi legali a far data dai singoli pagamenti sino al soddisfo.

2. Rastelli ha depositato memoria difensiva contestando le osservazioni contenute nella relazione del Magistrato Istruttore.

Preliminarmente, anche il convenuto contesta la qualifica di agente contabile.

Tuttavia, diversamente da quanto messo in evidenza dal Magistrato relatore, detta eccezione si fonda sull'assunto che, dalla nota del Capo Servizio dell'1.12.2016, emerge che Rastelli ha assunto il ruolo di Project Manager del progetto Marco Polo in ragione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività (determina del 29.11.2016) e la sua durata aveva efficacia "dal giorno 5 dicembre 2016 e fino al 4 dicembre 2018". Dal 1° maggio 2018, Rastelli ha cessato il ruolo di co.co.co. per assumere il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato mantenendo, senza soluzione di continuità con l'Ateneo, il ruolo di Project Manager del progetto Marco Polo.

Sulla scorta di detta premessa, afferma che «con Delibera del 17.07.2007 il CdA dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito "UNIPA") ha approvato l'attivazione del servizio "carta di credito aziendale". Nella prima allinea delle premesse del deliberato, si legge che lo scopo era "mettere a disposizione dei docenti e del personale tecnico e amministrativo – previa debita autorizzazione – la possibilità di usufruire di una 'carta di credito aziendale' per i pagamenti relativi alle spese di missione"». Aggiunge che, nelle premesse della delibera, «venivano anche indicati i soggetti

specifici che avrebbero potuto ottenere la carta, nonché i criteri per individuare i soggetti ulteriori» e che le regole di utilizzo della carta di credito prevedono «non solo un onere (ovvio) di rendicontazione, ma anche che laddove dal controllo fossero emersi un uso improprio o spese non correttamente rendicontabili, l'UNIPA si sarebbe rivalsa sull'assegnatario della carta di credito mediante "trattenuta sullo stipendio" delle relative somme». Conclude, sul punto, precisando che il «24.7.2015 il CdA, in attuazione dell'art. 38 co. 6 del Regolamento finanziario dell'Università di Pavia, dopo ampia illustrazione delle motivazioni da parte del Direttore Generale, ha deciso di rilasciare al responsabile del Progetto Marco Polo Turandot dott. Rastelli una carta di credito». Conseguentemente, il CDA ha stabilito che «con l'assegnazione della carta di credito il consegnatario assume la qualifica di agente contabile e come tale è tenuto alla resa del conto alla Corte dei Conti».

Dunque, l'assegnazione della carta di credito è ritenuta dalla difesa legittima, tuttavia, Rastelli contesta la qualifica di agente contabile in quanto non ricorrerebbero «i requisiti indicati dalla Corte Conti, Sez. Giur. Lombardia nella sentenza 179/2024 per potere qualificare come agente contabile il detentore di una carta di credito». Il convenuto sostiene di essere titolare della carta di credito in via diretta, ma come soggetto individuato dal Direttore generale e, quindi, disconosce la qualifica di agente contabile.

Nel merito, il Convenuto ha illustrato analiticamente le ragioni che hanno giustificato le singole spese contestate nella relazione del Magistrato Istruttore.

3. La Procura ha depositato le proprie conclusioni evidenziando che i Regolamenti interni dell'Università espressamente qualificano il titolare di

carta aziendale come agente contabile disponendo che sia tenuto alla resa del conto all'Amministrazione e, per il tramite di questa, alla Corte dei conti.

Detta previsione è contenuta nell'art. 17, comma 6, del Regolamento missioni e servizio esterno ed art. 6, commi 2 e 3, del Decreto rettorale n. 1195/2016 in vigore dal 30 luglio 2016, nonché art. 12, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l'utilizzo della carta di credito e della carta prepagata del Decreto rettorale n. 1948/2018 in vigore dal 19 luglio 2018.

Nel merito, la Procura ha rilevato "dalla disamina del conto in questione, per alcune delle spese rappresentate nel rendiconto", si evince che sono indicate spese non ammissibili secondo la disciplina interna applicabile e, quindi, «*in parziale adesione rispetto alle conclusioni di cui alla Relazione del Magistrato designato ex art. 145, comma 1, c.g.c., fatta salva ogni diversa valutazione del Collegio in ordine alla discaricabilità delle singole spese rappresentate nel conto, formula richiesta di condanna del nominato agente contabile con riferimento all'importo di euro 232,36*».

All'udienza del 18 dicembre 2024, le parti presenti hanno insistito nell'accoglimento delle loro conclusioni e il giudizio è stato trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

**1.** In via preliminare, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittima detenzione da parte del Rastelli della carta di credito e sulla sua eventuale qualifica di agente contabile con conseguente onere di resa del conto giudiziale innanzi a questa Corte.

Come emerge dalla documentazione in atti, Rastelli dal 1° maggio 2018 ha rinunciato al contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato

il 29/11/2016, ma detta rinuncia, anticipata rispetto alla scadenza prevista (ossia, il 4 dicembre 2018), era giustificata dalla assunzione del ruolo di ricercatore a tempo determinato. In altri termini, il convenuto senza soluzione di continuità del rapporto di servizio con l'Ateneo, dal 1° maggio 2018, ha cessato di svolgere il ruolo di co.co.co. per assumere quello di ricercatore a tempo indeterminato.

In ragione di detta "continuità", ad avviso di questo Collegio, non è venuto meno il ruolo di Project Manager del progetto Marco Polo che Rastelli aveva assunto in ragione del richiamato contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con efficacia "dal giorno 5 dicembre 2016 e fino al 4 dicembre 2018" (determina del 29.11.2016). Detta affermazione, d'altra parte, ha trovato conferma nella nota del 26.6.2018 del Dirigente dell'Area Relazioni internazionali che comunicava al Dirigente dell'Area Risorse umane e al Responsabile del Servizio Organizzazione e Innovazione che «Rastelli dal 1° maggio 2018, ha cessato le funzioni di Project Manager del programma Marco Polo Turandot (MPT) per prendere servizio come ricercatore».

Nella richiamata nota del 26.6.2018, il Dirigente dell'Area Relazioni internazionali, tra l'altro, precisa che Rastelli «mantiene la carica di direttore del programma MPT e - in aggiunta - assume la funzione di direttore del nascente 'Foundation Year Course' dell'Università di Pavia».

Accertata la sussistenza del rapporto di servizio che ha legato senza soluzione di continuità il convenuto all'Università di Pavia, questo Collegio è chiamato a vagliare la legittima detenzione della carta di credito da parte del Rastelli nella veste di responsabile del progetto Marco Polo Turandot.

La difesa del convenuto sostiene che la “legittima” detenzione della carta di credito trovi la sua giustificazione nella precedente delibera del CdA del 24.7.2015 che *«in attuazione dell’art. 38 co. 6 del Regolamento finanziario dell’Università di Pavia, dopo ampia illustrazione delle motivazioni da parte del Direttore Generale, ha deciso di rilasciare al responsabile del Progetto Marco Polo Turandot dott. Rastelli una carta di credito»*. Diversamente, la difesa contesta che la delibera del CdA trovi applicazione laddove, nelle premesse, stabilisce che *«con l’assegnazione della carta di credito il consegnatario assume la qualifica di agente contabile e come tale è tenuto alla resa del conto alla Corte dei Conti»*.

Questo Collegio osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, Rastelli non solo è detentore della carta di credito aziendale ma assume anche la qualifica di agente contabile innanzi a questa Corte.

I regolamenti interni dell’Università qualificano espressamente il titolare di carta aziendale come agente contabile disponendo che questi è tenuto alla resa del conto all’Amministrazione e, per il tramite di questa, alla Corte dei conti. Detta previsione è contenuta nell’art. 17, comma 6, del Regolamento missioni e servizio esterno ed art. 6, commi 2 e 3, del Decreto rettorale n. 1195/2016 in vigore dal 30 luglio 2016, nonché art. 12, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l'utilizzo della carta di credito e della carta prepagata del Decreto rettorale n. 1948/2018 in vigore dal 19 luglio 2018.

Come evidenziato dal Pubblico Ministero, le Università godono di autonomia, anche contabile e *“sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento”* (art. 33 Cost., art. 6, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168) per cui è a tali regolamenti che deve farsi riferimento per stabilire la qualificazione

giuridica dell'utilizzatore delle carte di credito e delle carte prepagate. A tal proposito l'art. 6 del Regolamento del 2018 sull'utilizzatore delle carte di credito precisa che: *"Il titolare della carta di credito è... agente contabile e come tale tenuto alla resa del conto alla Corte dei conti, che esercita sullo stesso la giurisdizione contabile"*, e analogo previsione è contenuta nell'art. 12 per quel che riguarda il titolare della carta prepagata.

La disciplina dell'Università di Pavia sul servizio "carta di credito aziendale" ("Regolamento di Ateneo per l'utilizzo della Carta di credito e della Carta Prepagata", emanato con Decreto rettorale n. 1949/2018 del 06/07/2018, in vigore dal 19/07/2018) precisa che essa ha la finalità di *«mettere a disposizione dei docenti e del personale tecnico e amministrativo – previa debita autorizzazione – la possibilità di usufruire di una 'carta di credito aziendale' per i pagamenti relativi alle spese di missione»*. Prima del 19 luglio 2018, detta previsione, anche se di carattere più generale e non così specifica sulla "messa a disposizione della carta di credito", ha trovato la sua disciplina nel "Regolamento missioni e servizio esterno", emanato con Decreto rettorale n. 1195/2016 del 12/07/2016, in vigore dal 30/07/2016, che in ogni caso definisce agente contabile (e, quindi, soggetto tenuto a rendere il conto), il titolare di carta aziendale.

A rigore, dunque, dal 19 luglio 2018, poiché nella veste di ricercatore Rastelli non ricopriva né il ruolo di "personale tecnico e amministrativo" né quello di docente (dal 1° maggio 2018, più nello specifico, ha assunto il ruolo di ricercatore universitario) non poteva, in punto di diritto, essere autorizzato dal Rettore, dal Direttore Generale o dal Pro-Rettore, all'uso della carta di credito non facendo parte né del corpo docente né essendo un "funzionario"



a supporto dei delegati alla ricerca. Tuttavia, fatta questa precisazione sul piano della regolamentazione che legittima l'attribuzione di carte di credito, in punto di fatto non è in contestazione che Rastelli usufruisse di detto strumento per il pagamento delle spese di missione e, quindi, in ragione della giurisprudenza di questa Corte che attribuisce rilevanza all'agente contabile di fatto va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto in questo giudizio di conto. D'altra parte, il previgente regolamento del 2016 stabiliva che i pagamenti potessero essere effettuati *“anche mediante carta di credito o carta prepagata, nel rispetto delle decisioni assunte in materia dal Consiglio di amministrazione”*, con contestuale rinvio delle concrete modalità di utilizzo delle carte ad un apposito e successivo regolamento di ateneo.

In questo senso, come già ricordato da questa Corte (Sez. giur. sent. n. 179 del 19 novembre 2024 che richiama Sez. Lazio, 11.4.2024 n. 302), *«sulla questione della qualifica di agente contabile dell'utilizzatore della carta di credito o della carta prepagata la giurisprudenza è divisa. Da un lato, infatti, si è affermato che l'utilizzatore di tali strumenti di pagamento sarebbe ordinatore secondario di spesa, posizione equiparabile a quella del funzionario delegato ex art. 54, c. 1, lett. b), l. cont. Stato 1923, in considerazione della costituzione di una disponibilità finanziaria assimilabile all'apertura di credito di cui alle predette disposizioni di contabilità pubblica, tenuto esclusivamente al deposito del rendiconto amministrativo e non del conto giudiziale»*.

Dall'altro, invece, si è affermato che *«i mezzi elettronici di pagamento, quali sono appunto le carte di credito, tengono luogo del denaro contante, rappresentando degli strumenti attraverso i quali si procede all'acquisizione di beni o di servizi in favore di una Pubblica Amministrazione, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, commi*

47- 53, della L. n. 549/1995 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 701/1996» (C. conti, sez. Marche, 29.11.2022 n. 88). Tale orientamento, al quale aderisce questa Sezione, si basa sull' interpretazione del «concetto di "maneggio" di denaro pubblico in senso ampio che ricomprende tra gli agenti contabili non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico e siano forniti del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio». Ne consegue che l'utilizzatore della carta di credito è agente contabile e, in quanto tale, è tenuto a rendere il conto giudiziale (cfr. C. conti, sez. Liguria, 19.6.2024 n. 51).

In altri termini, questa Sezione condivide le conclusioni della Procura erariale sul punto laddove afferma che «la carta di credito mette il soggetto destinatario dell'attribuzione della stessa in condizione di disporre direttamente delle risorse pubbliche, realizzando uno acto l'intero procedimento ordinario di spesa, senza che su tale aspetto incida l'eventuale regime di verifica successiva sulle spese effettuate».

Inoltre, diversamente da quanto asserito dal convenuto, non può essere accolta la doglianza che «i fondi nella disponibilità del dott. Rastelli erano fondi speciali e privati finalizzati all'autofinanziamento del "Progetto Marco Polo Turandot" (in cui rientrava il progetto "Cinesi - corso di lingua italiana") e del "Progetto Foundation Year", le cui spese non rientravano nel bilancio di Ateneo».

Come anche osservato dalla Procura, il recepimento da parte dell'Università di fondi privati per la realizzazione di singoli progetti, a prescindere dalla modalità della contabilizzazione in entrata del finanziamento, entrano a far parte del bilancio dell'Università. Ne consegue che anche le spese erogate dall'Università e destinate al progetto per la sua realizzazione, dal momento

in cui “transitano” nel bilancio dell’ente pubblico, in ragione del principio dell’unicità del bilancio sono da considerarsi a tutti gli effetti impiego di risorse pubbliche.

In conclusione, nel corso dell’anno 2018, l’odierno convenuto era di fatto detentore di carta di credito aziendale per effettuare i pagamenti relativi alle spese di missione del “Progetto Marco Polo Turandot”. Conseguentemente, egli assume la qualifica di agente contabile innanzi a questa Corte.

**2.** Nel merito, con riferimento ai rilievi di irregolarità sollevati dal Magistrato istruttore, questo Collegio osserva che in ragione di quanto detto al punto che precede (ossia, che il convenuto senza soluzione di continuità ha svolto il ruolo del responsabile del progetto *Progetto Marco Polo Turandot*) deve considerarsi superata la contestazione sulla legittima partecipazione del Rastelli alle missioni nel periodo intercorso tra il 1° maggio e il 26 giugno 2018 (punto b, pag. 3 della relazione del Magistrato Istruttore). Pertanto, le relative spese vanno disaccusate con le precisazioni che seguono in merito al rimborso delle spese per pedaggi autostradali e rimborso carburante alla luce delle disposizioni regolamentari vigenti per l’Ateneo.

In linea generale, il regolamento sull’utilizzo delle carte di credito e prepagate consente l’utilizzo della carta di credito e della carta prepagata soltanto per il pagamento delle spese di missione (art. 3) in quanto sostituisce “l’anticipo di missione” (art. 5). A sua volta il regolamento delle missioni prevede che colui al quale sia stata assegnata la carta di credito aziendale deve utilizzare la stessa per il pagamento delle spese di missione in luogo dell’anticipazione (art. 17). Ne consegue che non sono ammissibili le spese sostenute con carta di credito o carta prepagata che non siano relative a missioni istituzionali.

Il regolamento missioni, inoltre, stabilisce che, al rientro dalla missione, l'incaricato deve compilare il modulo "rimborso spese di missione" allegando tutti i documenti di spesa in originale (art. 4) e ciò vale anche per il titolare di carta di credito aziendale, il quale deve indicare tutti i pagamenti effettuati, con o senza carta di credito, allegando tutti i giustificativi in originale (art. 17, comma 3). Corrispondentemente, il regolamento per l'utilizzo delle carte stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal regolamento delle missioni, il titolare di carta di credito deve disporre, oltre che della fattura o ricevuta fiscale, anche delle ricevute rilasciate dai fornitori attestanti l'utilizzo della carta stessa e presentare, entro il giorno 15 del mese successivo, il riepilogo delle spese sostenute con carta di credito nel mese (art. 6) ai fini del perfezionamento della procedura per la resa del conto a questa Corte.

Nello specifico, alla luce della normativa testè richiamata, al fine della pronuncia sulla regolarità del conto in esame, vanno vagliate le singole spese che il Relatore ha indicato come non ammissibili o prive della prescritta documentazione.

**A) Spese di "minibar" per complessivi € 6,90.**

Le spese di "minibar", sostenute in data 31/01/2018, 28/02/2018 e 19/03/2018 per complessivi € 6,90, anche se afferenti al consumo di acqua, non sono rimborsabili in ragione del regolamento interno non rientrando le spese di "minibar" nella nozione di "spese di vitto". La nozione di "spese di vitto" deve essere circoscritta al rimborso delle spese per i pasti consumati esclusivamente nella località di missione o lungo il percorso, negli orari di viaggio di andata o di ritorno.

In ossequio, all'art. 13, comma 3, del Regolamento missioni dell'Ateneo, dunque, esse non sono ammissibili ("NON sono ammesse a rimborso: (...) le spese non contemplate dal presente regolamento") e, quindi, non potevano nemmeno essere pagate con carta di credito (Cfr. C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 179 del 19 novembre 2024).

Questo Collegio aggiunge che non può essere accolta l'eccezione della difesa secondo la quale l'acqua rappresenterebbe un "bene primario" e quindi, in quanto tale, dovrebbe essere rimborsato nel corso di una missione. Il regolamento circoscrive il rimborso delle vivande nell'ambito dei "pasti" e non consente la rimborsabilità di tutti gli acquisti per i "beni primari" che il dipendente sostiene nel corso di una missione (altrimenti, per assurdo, anche altri beni primari come, ad esempio, i medicinali che per necessità vengono acquistati nel corso di una missione dovrebbero essere rimborsati dall'Amministrazione di appartenenza).

#### **B) Spese per carburante.**

Il Giudice relatore contesta diverse voci di spesa elencate al punto d) della relazione osservando che *«pur in presenza delle generiche autorizzazioni all'utilizzo del mezzo proprio, sul punto occorre rilevare che l'art. 9 comma 11 del Regolamento missioni prevede, conformemente alla disciplina statale, un rimborso forfetario chilometrico in caso di suo utilizzo; non può essere consentito, quindi, il rimborso diretto delle spese di carburante sostenuto nei casi sopra indicati».*

La difesa del convenuto contesta che le spese contestate siano tutte ascrivibili alla voce "carburante" e, con il documento n. 22, prova che le seguenti spese debbano essere qualificate come rimborso per pedaggi: € 16,20 per pedaggio del 18/03/2018; € 13,50 per pedaggio del 03/06/2018; € 20,90 per pedaggio

del 05/06/2018; € 16,20 per pedaggio del 17/11/2018; € 11,90 per pedaggio

del 11/11/2018; € 8,90 per pedaggio del 11/11/2018; € 14,10 per pedaggio

del 15/12/2018; € 14,10 per pedaggio del 12/12/2018.

Questo Collegio ritiene fondata l'eccezione della difesa (d'altra parte, anche dalla tabella indicata al punto d della relazione, emerge che le spese sopra richiamate siano state sostenute a titolo di pedaggi).

Ne consegue che l'irregolarità delle spese contestata va esaminata in merito al minor importo di € 166,64 indicato per acquisto carburante.

Conformemente a quanto osservato dalla Procura erariale, questo Collegio rileva che l'art. 9, comma 10, del Regolamento sul rimborso delle spese di missione stabilisce che *«Al personale tecnico amministrativo e dirigente che debba svolgere compiti particolari (rilievi per analisi, trasporto materiale museo ecc.) e che ritenga di dover necessariamente utilizzare il mezzo proprio, previa autorizzazione e in mancanza del mezzo della struttura di appartenenza e di noleggio di autocarri e furgoni, qualora non vi sia la linea ferroviaria per confronto, potrà essere rimborsato lo scontrino dell'importo pagato per il carburante utilizzato, nel limite dell'importo ottenuto moltiplicando il numero dei km spettanti per il valore di 1/5 della benzina».*

Dunque, il rimborso per le spese del carburante nel caso di utilizzo del mezzo proprio previamente autorizzato può essere solo di tipo forfetario e, conseguentemente, non è ammissibile l'uso della carta di credito per il relativo pagamento diretto. Ne consegue che la spesa in esame è irregolare.

#### **C) Spese di viaggio fra luogo di residenza e sede di servizio.**

Le spese in discorso, in ragione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento dell'Università *«l'inizio e la fine della missione (date, ore e luogo) sono indicati e successivamente definiti nel modulo Incarico di missione e dovranno tenere conto*

*anche del tempo necessario per raggiungere il mezzo di viaggio dalla sede di servizio, o da luogo diverso, se economicamente più conveniente per l'Ateneo come da art. 1 del presente regolamento, per la partenza e la sede di servizio per il ritorno».*

Generalmente, la missione parte dalla sede di servizio o, in via eccezionale, da "luogo diverso" solo se "economicamente più conveniente".

La norma regolamentare è di chiara interpretazione: la necessità di passare dalla sede di servizio (ossia Pavia), in vista di una successiva missione (nel caso di specie Roma), non consente di ampliare la rimborsabilità delle spese di viaggio alla residenza del convenuto (Rovereto).

Ne consegue che le spese relative al tragitto tra abitazione (Rovereto) e sede di lavoro (Pavia) sono irregolari per l'importo di € 59,00.

**D) Spese di rappresentanza per complessivi € 160,70.**

Il Magistrato relatore rileva che tra le spese effettuate risultano due cene qualificate, dallo stesso agente contabile, quali "cene di rappresentanza, una pari ad €80,00 (Ristorante La Rosetta ricevuta dell'11/02/2018 per € 80,00) nel corso di una missione effettuata a Perugia dal giorno 11 al giorno 12 febbraio 2018 e l'altra pari ad € 80,70 (Restaurant SOG ricevuta del 19/02/2018 per € 80,70), nel corso di una missione effettuata a Salisburgo dal 18 al 20 febbraio 2018».

Il Magistrato relatore contesta la legittimità della spesa rilevando che la Magistratura contabile afferma che le spese di rappresentanza per un ente pubblico, a prescindere dal non corretto utilizzo della carta di credito (utilizzabile solo per le spese di missione), non sono ammesse quando effettuate da un soggetto non titolato. In proposito richiama il Regolamento universitario (Regolamento di Ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza, emanato con Decreto del Rettore Rep. n. 214.2016 del

15/2/2016) che, all'art. 4, individua i soggetti titolati ad effettuare spese di rappresentanza e fra questi, non vi rientra l'agente contabile in questione.

La difesa eccepisce che *«il dott. Rastelli nel febbraio 2018 ha accolto, portandoli a cena, tre invitati al convegno sul tema degli studenti cinesi del programma Marco Polo organizzato a Pavia. La prima cena era stata offerta alla Responsabile del Centro di Valutazione dell'Università per Stranieri di Perugia e responsabile nazionale della Fondazione Italia-Cina del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e la seconda alla dott.ssa Tanja Angelovska e al prof. Dietmar Roehm dell'università di Salisburgo che partecipavano al progetto di ricerca sugli studenti del programma Marco Polo Turandot».*

Questo Collegio rileva che l'art. 4 del Regolamento sulle spese di rappresentanza, al comma 1, circoscrive i soggetti legittimati all'effettuazione di dette spese a coloro che vengono autorizzati dal Rettore o dal Direttore generale e dai Capi dipartimento. L'autorizzazione non può avere carattere generico in quanto, in ragione dei successivi commi del medesimo art. 4, il soggetto che rilascia l'autorizzazione deve, con riferimento al caso specifico, valutare "la natura della spesa", la "sussistenza dei requisiti" e la "congruità dell'ammontare della spesa stessa".

Non essendoci agli atti prova del rilascio della prescritta autorizzazione all'effettuazione delle spese di rappresentanza in discorso, le spese sostenute per le predette cene sono irregolari.

**E) Spese per rimborso biglietti ferroviari relativi a missioni non espletate.**

Il Magistrato relatore contesta che *«Fra le spese effettuate risultano gli acquisti di n.2 biglietti ferroviari che sarebbero acquistati per errore e n.4 biglietti ferroviari non*



utilizzati. Sul punto l'agente contabile ha dichiarato che i 4 biglietti erano stati acquistati sulla base di una iniziale disponibilità ad un incontro dell'Università di Perugia, che poi invece ha chiesto di anticipare la data dell'appuntamento per un totale di € 85.05. Orbene, anche in tal caso, in assenza di alcuna documentazione ufficiale circa i motivi sopra esposti, le spese effettuate si appalesano irregolari».

Questo Collegio osserva che dalla documentazione in atti emerge che il Rettore dell'Università di Perugia ha posticipato la data di incontri già fissati e che i biglietti sono stati acquistati con tariffe agevolate che, in quanto tali, non erano rimborsabili.

Alla luce della documentazione prodotta, le spese vengono dichiarate regolari.

**3.** In conclusione, data l'irregolarità del conto per le spese ritenute non ammissibili come indicate al punto che precede, non vi sono i presupposti per il discarico totale dell'agente contabile.

Più nel dettaglio, riassumendo quanto detto al punto che precede della presente motivazione, non sono discaricabili le spese di "minibar" per complessivi € 6,90, le spese di acquisto per carburante per € 166,64, le spese relative al tragitto tra abitazione (Rovereto) e sede di lavoro (Pavia) per € 59,00 e le spese di rappresentanza per € 160,70.

In relazione a dette spese sussiste, pertanto, la responsabilità contabile del convenuto e il pregiudizio addebitabile all'agente contabile ammonta a complessivi € 393,24. Sulla predetta somma è dovuta la rivalutazione monetaria a far data dai singoli pagamenti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**PQM**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in  
composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA l'irregolarità del conto n. 154941, depositato in data 25 luglio  
2019, afferente alla gestione della carta di credito aziendale e della carta  
prepagata per l'esercizio 2018 dell'Università degli studi di Pavia, reso da  
Stefano Rastelli;

CONDANNA Stefano Rastelli (C.F. RSTSFN66M01F205Q) al pagamento  
della somma di € 393,24 (trecentonovantatre#24) a favore dell'Università di  
Pavia, oltre rivalutazione monetaria a far data dai singoli pagamenti fino alla  
data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulla  
somma rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Pone a carico del soccombente le spese di giudizio che liquida in liquida in  
euro 57,18 (cinquantasette/18).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis)

(dott. Vito Tenore)

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 12/02/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

*Firmato digitalmente*